Studio BBM Associati

DMZ AGGIORNA N. 138 DEL 20/07/2021

N. 138 | 16 Luglio 2021 | Paghe e lavoro

CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI BIS:

NOVITA' PREVISTE PER

CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE

In sede di conversione del Decreto Sostegni-bis sono state introdotte alcune novità.

Tra queste è stata introdotta una modifica alla disciplina dei contratti a termine.

Con l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera si interviene sull'articolo 19 del decreto Dignità, introducendo:

– la possibilità di attivare contratti a tempo determinato anche per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, e

– in via transitoria fino al **30 settembre 2022**, di apporre al contratto di lavoro un termine di **durata anche superiore a 12 mesi ma, comunque sia, non eccedente i 24 mesi,** senza bisogno di indicare una causale (A – causale)

Con detta modifica, quindi – da un lato e per un tempo limitato – il contratto determinato può aver durata superiore a 12 mesi mentre dall'altro lato, e in via definitiva, si consente ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, di individuare le ipotesi in cui è possibile apporre un termine al contratto.

Si ricorda che prima dell'emendamento appena approvato, come sopra descritto, il decreto Dignità, all'articolo 19, prevedeva che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, privo di una causale (a-causale), potesse avvenire per un periodo non superiore ai 12 mesi.

Una durata del contratto a termine superiore a 12 mesi era invece consentita solo in presenza di una delle seguenti causali:

– esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività;

– esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

– esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/dmz-aggiorna-n-138-del-20-07-2021/